



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2021

ANNO IX

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

VALERIA CASTELLI

Il concordato semplificato:
paracadute della composizione negoziata

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099
7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNO IX
ANNALI 2021
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Valeria Castelli

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO: PARACADUTE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA*

ABSTRACT

Le mutate esigenze del mercato all'indomani dell'evento pandemico e la consapevolezza della transitorietà delle soluzioni adottate sino ad ora, specie in ambito concorsuale, hanno spinto il legislatore nazionale ad intervenire con una nuova riforma in materia.

Il presente scritto si pone l'obiettivo di mettere in luce alcune delle caratteristiche salienti dei due Istituti di nuova concezione caratterizzanti la miniriforma del 2021.

The changing needs of the market in the post-pandemic period and the awareness of the temporary nature of the solutions adopted so far, especially in the field of insolvency, have driven the national legislator to intervene with a new reform on the topic.

The aim of this paper is to highlight some of the salient features of the two newly conceived Institutes characterizing the 2021 mini-reform.

PAROLE CHIAVE

Riforma - Composizione negoziata – Concordato semplificato.

Reform - Negotiated settlement - Simplified bankruptcy agreement

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La composizione negoziata: uno sguardo d'insieme. – 3. Il piano B: il concordato semplificato. – 4. Conclusioni.

1. È indubbio che l'emergenza pandemica determinata dalla diffusione del virus Covid-19 abbia messo a dura prova l'economia mondiale, già segnata dagli effetti delle molteplici crisi post 2007.

Con l'intento di risalire la china, da marzo 2020 il legislatore nazionale ha profuso innumerevoli sforzi nella predisposizione di strumenti straordinari *ad hoc*, emanando «un'alluvionale legislazione dell'emergenza»¹ al fine di scongiurare l'incombente spirale d'insolvenze che stava per inghiottire l'economia italiana. A ciò s'aggiunga che l'evento pandemico è accorso in una fase cruciale per il sistema fallimentare, poco

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review.

¹ Così G. Dell'Atti, *Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione*, 30 giugno 2020, Quaderni del Dipartimento Jonico, n.13, edizioni DJSGE, p.99.

prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (CCII). Le regole originariamente emanate mal s'attagliavano con la situazione emergenziale in corso, specie con riferimento agli istituti di allerta e composizione assistita della crisi; sicché si è dovuto procedere attraverso la predisposizione di una serie di deroghe, di natura per lo più transitoria². Consco del carattere interinale di queste prime soluzioni, il legislatore ha poi ritenuto opportuno intervenire con un decreto³ che, forte della consapevolezza circa le mutate esigenze del mercato, ha mirato a riformare per molti versi la materia concorsuale, oltre a prorogare nuovamente l'entrata in vigore del CCII, specie in considerazione della necessità di strumenti di risanamento snelli, in grado di individuare soluzioni adattive e finalizzate a tutelare, ove possibile, il valore aziendale.

Detto intervento legislativo si basa su due nuovi istituti: il primo, di natura para-concorsuale, è rappresentato dalla «composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa» mentre l'altro – pur riprendendo la locuzione “concordato” – si distacca ampiamente dalla procedura di concordato preventivo “ordinaria”, traducendosi in una «*procedura a costo zero, senza voto (salva opposizione all'omologa), spendibile proprio quando la negoziazione naufraga*»⁴.

2. La composizione negoziata, nuovo strumento a base prettamente volontaristica e degiurisdizionalizzata, è rivolta all'imprenditore – commerciale e agricolo⁵ – che versi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ove sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa⁶.

Ferma la volontarietà che contraddistingue l'accesso alla procedura, l'imprenditore dovrà tener conto del parere dell'esperto chiamato a «*valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento*»⁷, presumendo che tale risanamento costituisca, per i creditori, la migliore alternativa rispetto alla gestione della crisi in sede concorsuale⁸. Relativamente a detto profilo, è necessario che le prospettive di

² L. Panzani, *La disciplina dell'insolvenza durante la pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana*, 27 aprile 2020, in www.ilcaso.it.

³ D.L. del 24 agosto 2021, n. 118 recante *Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*, c.d. “D.L. Pagni” reperibile su www.gazzettaufficiale.it.

⁴ Così S. Leuzzi, *Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118 del 2021*, 28 settembre 2021, in www.dirittodellacrisi.it.

⁵ A tal proposito si rileva che, leggendo il dettato normativo di cui all'art. 2, c. 1, d.l. 118/2021 non sono stati previsti limiti dimensionali per l'accesso alla composizione negoziata, la quale apre la possibilità di risanamento a qualsiasi realtà imprenditoriale regolarmente iscritta nel registro delle imprese; parrebbero escluse le sole società di fatto e quelle irregolari, mentre invece sono comprese le società agricole.

⁶ Tale Istituto è stato introdotto all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. 118/2021 convertito con la l. n. 147/2021 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 254 del 23/10/2021.

⁷ Art. 5, c.5, d.l. 118/2021.

⁸ R. Guidotti, *La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, 8 settembre 2021, in www.ilcaso.it/Ristrutturazioni_aziendali.

risanamento godano di una certa concretezza, non riducendosi «a una mera aspettativa, né a una teorica possibilità»⁹.

La situazione di squilibrio alla quale fa riferimento il percorso di composizione negoziata ricomprende – nel proprio alveo – tanto situazioni di crisi e di insolvenza, quanto situazioni di precrisi (c.d. *Twilight zone*¹⁰), ricalcando per molti versi la nozione di difficoltà giuridica dell'ordinamento transalpino¹¹. L'intento alla base del nuovo Istituto è quello di individuare un *iter* più rapido e snello, in grado di evitare alle imprese in difficoltà nella fase post-pandemica di vedere disperdere il proprio valore aziendale, qualora fosse ravvisabile la possibilità di un ritorno *in bonis*. Pertanto, al fine di incentivare il percorso di composizione delineato, il legislatore del 2021 ha previsto una serie di misure premiali¹² per l'imprenditore, che si innescano a seguito dell'istanza di nomina e della successiva accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, nonché misure protettive¹³ del patrimonio (delle quali è possibile beneficiare laddove si rinunci alla riservatezza¹⁴ garantita dalla composizione negoziata).

Come disposto dall'art. 9 del d.l. 118/2021, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, non operando lo spossessamento, caratteristico delle procedure concorsuali *stricto sensu*¹⁵. Allo stesso tempo, la norma precisa che l'esperto facilitatore gode della facoltà di esprimere il proprio dissenso rispetto agli atti di straordinaria amministrazione ovvero ai pagamenti non in linea con le trattative o le prospettive di risanamento aziendale. Un'efficace rete di sicurezza è in tal caso rappresentata dalla previsione di cui al 4° comma dell'articolo in esame, ove è stabilito

⁹ Così S. Ambrosini, *La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, 23 agosto 2021, p.10, consultabile su www.ilcaso.it/Ristrutturazioni_aziendali.

¹⁰ Si rimanda all'intervento di S. Leuzzi, *Una rapida lettura dello schema di D.L. recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale*, il quale definisce la *Twilight zone* «quale fase economico-temporale della vita dell'impresa che precede la crisi vera e propria», 5 agosto 2021, in www.dirittodellacrisi.it.

¹¹ S. Leuzzi, *L'allerta riformata: un percorso di buon senso, con possibili correzioni*, su *Italia Oggi*, a cura di M. Polillo, serie speciale n. 10, anno 31, 25 ottobre 2021, p.83.

¹² art. 14 d.l. 118/2021.

¹³ Si vedano artt. 6 e 7 d.l. 118/2021.

¹⁴ Si rimanda al 1° comma dell'art 6 d.l. 118/2021 ove è disposto che «L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto»;

¹⁵ sul tema I. Pagni e M. Fabiani, *La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa)*, spiegano come «Il percorso di composizione negoziata non è, né per conformazione normativa né per espressa volontà legislativa, una procedura concorsuale. È soltanto (ma l'avverbio non vuol avere un significato limitativo) un luogo dove si dipana lo svolgimento di trattative alla presenza di un terzo che non assiste l'imprenditore - non è un attestatore, né si sostituisce alle parti e ai suoi professionisti nell'esercizio dell'autonomia privata - ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Un terzo che coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna... La composizione negoziata non è dunque essa stessa una forma di soluzione della crisi, ma è piuttosto un percorso nel quale l'imprenditore entra volontariamente o per spinta 'gentile' (quella dell'organo di controllo prevista nell'art. 15 [20]) per avviare una interlocuzione con i creditori e con tutti coloro che sono coinvolti o destinatari degli effetti della crisi.», 2 novembre 2021, in www.dirittodellacrisi.it.

che il dissenso dell'esperto gode del regime pubblicitario dell'iscrizione nel registro delle imprese, sì da garantire una tutela dei creditori¹⁶.

All'imprenditore che acceda alla composizione negoziata è richiesto di adottare una gestione che, non limitandosi ad una condotta meramente conservativa, miri alla continuità aziendale senza cagionare alcun pregiudizio ai diritti della compagine creditoria e ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti di quest'ultima¹⁷.

Chiariti quali sono gli interventi ad impedire che l'imprenditore, conservando la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ponga impunemente in essere atti lesivi dei diritti della compagine creditoria, si rende necessario esaminare la fase attuativa dell'istituto negoziale in esame.

Successivamente all'accertamento preliminare, vengono avviate le trattative tra le parti, con durata di centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta. Il legislatore, pur prevedendo piena libertà per gli attori coinvolti, impone che gli stessi durante le suddette trattative operino nel rispetto del principio di correttezza e buona fede. I possibili esiti della negoziazione, dunque, sono essenzialmente tre, ossia: I) esito positivo, che comporta la definizione di un'intesa tra le parti: in questo primo caso, le opzioni contemplate dalla norma tese a formalizzare detta intesa sono la stipula di un contratto, il cui contenuto non viene specificato, ma che risulti idoneo a garantire la continuità aziendale per un lasso di tempo quantomeno pari ad un biennio, oppure la conclusione di una convenzione in moratoria atipica¹⁸, ovvero la sottoscrizione di un accordo esecutivo di un piano attestato di risanamento *ex art 67 terzo comma, lettera d)*, l.f. senza la necessità dell'attestazione prevista dalla norma suddetta; II) secondo possibile esito della negoziazione riguarda l'ipotesi in cui l'imprenditore, non addivenendo ad una soluzione concordata come nel primo caso, richieda l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito in una delle diverse, e parzialmente nuove, declinazioni previste dalla legge¹⁹; III) infine, qualora le trattative non abbiano avuto esito positivo e le soluzioni *ex art 11, commi 1 e 2* non siano adottabili, l'imprenditore ha la possibilità, tra le altre cose, di presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto *ex art. 5, comma 8*, una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

¹⁶ Di converso, qualora l'imprenditore scegliesse di non beneficiare delle misure protettive, viene meno il regime pubblicitario di cui sopra ed altresì l'intervento dell'organo giudiziario, se non nelle ipotesi di cui all'art 10 del decreto in oggetto. Cfr. I. Pagni e M. Fabiani, *La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata*, op.cit.

¹⁷ Si rimanda al 4° comma dell'art 12 d.l. 118/2021.

¹⁸ Tale moratoria non afferisce al noto istituto *ex art. 182-septies l.f.*, ma è stata introdotta dal d.l. 118/2021 all' art. 182-*octies l.f.*, la cui *ratio* ricalca le previsioni *ex art. 62 CCII* previste in materia di convenzione in moratoria.

¹⁹ L'art 11, comma 2, d.l. 118/2021 dispone che *«L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182 -bis, 182 -septies e 182 -novies del regio decreto n. 267 del 1942»*.

3. Ciò detto, preme analizzare quali siano i presupposti e le caratteristiche salienti del nuovo concordato semplificato. Partendo dall'assunto che la condizione propedeutica all'accesso al concordato semplificato sia l'esito negativo delle trattative oggetto della composizione negoziata, potendo quest'ultima essere assimilata ad «una sorta di concordato con riserva (seppur spogliato del regime concorsuale ed estranea al circuito giudiziale)»²⁰, il presupposto soggettivo dell'istituto in oggetto è il medesimo della composizione negoziata. Il presupposto oggettivo, invece, è dato dalla sussistenza di uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile, la cui sanabilità deve essere valutata dall'esperto facilitatore in sede di negoziazione²¹.

La proposta di concordato formulata dall'imprenditore non è finalizzata all'ammissione alla procedura, ma *omisso medio* all'omologazione, bypassando la fase della votazione dei creditori²². Non è altresì contemplata la possibilità, in seno al concordato semplificato, di avanzare proposte, ovvero offerte concorrenti, venendo meno così il principio di contendibilità dell'impresa in crisi²³ introdotto dalla riforma del 2015²⁴. Come contraltare alla mancanza del voto dei creditori, l'art. 18 dispone che «i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata». Ulteriore elemento da tenere in considerazione è la mancata nomina del commissario giudiziale, sostituito dalla figura dell'ausiliario²⁵, i cui compiti, ridimensionati rispetto alle mansioni tipiche del commissario giudiziale, impongono comunque la vigilanza

²⁰ Così, A. Pezzano e M. Ratti, *Il concordato preventivo semplificato: luci all'orizzonte*, su Italia Oggi, a cura di M. Polillo, serie speciale n. 10, anno 31, 25 ottobre 2021, p.253.

²¹ Si rimanda all'art 5, comma 5, d.l. 118/2021 il qual prescrive che «L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento...Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento... Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento...dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata».

²² Così S. Ambrosini, *Il concordato semplificato: primi appunti*, il quale precisa inoltre che tale assenza «non rappresenta una novità assoluta per il nostro ordinamento: basti pensare al piano del consumatore o al concordato nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa)», 23 settembre 2021, consultabile su www.ilcaso.it/Ristrutturazioni_aziendali.

²³ Si rimanda a S. Ambrosini, *Il diritto della crisi d'impresa nella legge n. 132 del 2015 e nelle prospettive di riforma*, che sul tema della contendibilità dell'impresa in crisi scrive «strumento "principe" individuato a tal fine dal legislatore del 2015 è quello della contendibilità dell'impresa in crisi, come si evince plasticamente dalla disciplina delle offerte e delle proposte concorrenti, le cui finalità - si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno 2015 - "sono quelle di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore".», 30 novembre 2015, articolo 463, consultabile su www.ilcaso.it.

²⁴ D.l. del 27 Giugno 2015, n. 83 recante *Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*, poi convertito con modificazioni dalla Legge 6 Agosto 2015, n. 132.

²⁵ All' art. 18, comma 3, d.l. 118/2021 si legge «Il tribunale... nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile...All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 -bis , e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto».

sull'operato del debitore, onde scorgere eventuali accadimenti rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f.

Il tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio tra le parti e del procedimento, il rispetto dell'ordine delle cause di legittima prelazione, nonché l'attuabilità (o sostenibilità) del piano di liquidazione, accertato altresì che l'opzione concordataria in oggetto non sia pregiudizievole per i creditori rapportata all'alternativa fallimentare²⁶, provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, ad omologare il piano. Tuttavia, l'omesso richiamo nel nuovo dettato normativo del settimo comma dell'art 180 l.f., non permette di escludere aprioristicamente che il tribunale, respingendo la proposta, una volta appurati i presupposti *ex art 1 e 5 l.f.*, non dichiarare con opportuna sentenza l'apertura di una procedura di fallimento²⁷.

Al concordato omologato, saranno applicate, poiché compatibili, le regole della legge fallimentare in materia di effetti dell'omologazione sui creditori, di esecuzione, risoluzione ed annullamento del concordato preventivo, quelle relative alla revoca dell'ammissione al concordato e successiva dichiarazione del fallimento, nonché il precetto penale in tema di bancarotta²⁸. Con il decreto di omologa, il tribunale, oltre a nominare il liquidatore²⁹, nomina anche il comitato dei creditori, aprendosi così la fase esecutiva della procedura in oggetto³⁰.

4. L'interrogativo che sorge dopo una prima lettura del c.d. *D.L. Pagni*, con particolare riferimento all'istituto del concordato semplificato, è se detto nuovo strumento debba essere letto come integrativo della già esistente fattispecie del concordato preventivo, ovvero sia una procedura concorsuale a sé³¹.

²⁶ Sul tema, G. Bozza, *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021*, il quale afferma che «la semplice mancanza di un "pregiudizio" per i creditori è concetto più ristretto di quello della convenienza. La ricerca della convenienza richiede, infatti, il riscontro in positivo di un vantaggio per i creditori rispetto allo scenario alternativo del fallimento, nel mentre per la mancanza di pregiudizio è sufficiente l'accertamento dell'assenza di un danno rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e, quindi, che i creditori ricevano un trattamento economico almeno pari a quello che loro ricaverebbero dalle altre soluzioni alternative... la valutazione di convenienza deve incentrarsi solo ed esclusivamente sul raffronto tra il presumibile ricavo realizzabile nel concordato in attuazione del piano di liquidazione (sia che questo preveda la vendita del complesso aziendale che analitica dei singoli beni), con quella omologa eventualmente realizzabile nel fallimento, oltre a tener conto delle altre eventuali entrate (ad es. da revocatoria) o risparmi (ad es. per minori spese) che l'una o l'altra procedura possono consentire. », 9 novembre 2021, in www.dirittodellacrisi.it.

²⁷ G. Bozza, *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021*, op. cit.

²⁸ Art. 18, comma 8, d.l. 118/2021 «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

²⁹ A tal proposito, si rileva che, ai sensi dell'art 182, comma 1, l.f., nell'ipotesi di concordato liquidatorio con cessione di beni, l'indicazione della persona del liquidatore proveniente dal debitore proponente e, se rispettati i requisiti di professionalità e di indipendenza prescritti dall'ordinamento, ha portata di designazione vincolante. Così Cass. civ., 29 luglio 2021, n. 21815.

³⁰ Le cui regole sono dettate dall'art 19 d.l. 118/2021.

³¹ S. Ambrosini, *Il concordato semplificato: primi appunti*, op.cit.

Ebbene, se da un lato il concordato semplificato può configurarsi come una procedura concorsuale in ragione del ruolo svolto dal Tribunale, così come del rispetto del principio della *par condicio creditorum* e dell'imprescindibilità della fase omologativa del piano, allo stesso modo vi è una serie di fattori strutturali pensati dal legislatore della riforma in un'ottica di celerità e risparmio tanto in materia di compensi del professionista, quanto di spese della procedura stessa, che fanno propendere per la seconda opzione³². Si fa specifico riferimento alla mancata sottoposizione della proposta al vaglio del ceto creditorio e alla conseguente assenza di contendibilità dell'impresa in crisi, all'eliminazione della percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (ritenendo bastevole la condizione per cui la proposta non arrechi danno agli stessi rispetto all'alternativa fallimentare) ed ancora, alla nomina dell'ausiliario che, diversamente da quanto previsto nel concordato ordinario per il commissario giudiziale, non è chiamato a verificare la veridicità dei dati contabili né a fornire un giudizio di fattibilità o ad esprimersi sulle cause della crisi, come invece è previsto dall'art 172 l.f. Si aggiunga peraltro che, a detto Istituto, non si può accedere direttamente quale soluzione ad una condizione di squilibrio, essendo stato ideato come *extrema ratio* allorquando le trattative oggetto della composizione negoziata abbiano avuto esito negativo. Alla luce di queste considerazioni è possibile ritenere che il concordato semplificato sia una procedura concorsuale, tuttavia autonoma rispetto agli istituti già noti disciplinati dal Regio Decreto n. 267 del 1942. Quanto all'efficienza di tale nuovo Istituto, così come per la composizione negoziata, probabilmente la si potrà apprezzare solo con il tempo³³, pur essendo implicito che alle parti coinvolte sia richiesto uno sforzo in termini tanto di correttezza quanto di competenza³⁴.

³² *Ibidem*.

³³ Si rimanda S. Leuzzi, *Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118*, op. cit.

³⁴ Così A. Pezzano e M. Ratti, *Il concordato preventivo semplificato: un'innovazione solo per i debitori meritevoli, funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori (ed a qualche salvataggio d'impresa)*, 19 ottobre 2021, in www.dirittodellacrisi.it.